

Pubblicato il 17/01/2017

N. 00018/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00613/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 613 del 2016, proposto da:

Cinquantini Gigliola, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Catalani e Simona Cognini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Matteo Catalani in Ancona, via Giannelli, 36;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in Persona del Ministro pro-tempore, e Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti di

Castricini Emiliano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice della classe di

concorso A60 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado), nell'ambito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con decreto del Direttore Generale del personale scolastico prot. n. 106 del 23.02.2016 - con cui sono state assegnate votazioni alla prova scritta e pratica della ricorrente complessivamente non idonee per l'ammissione della medesima alle prove orali;

- di tutti i verbali della Commissione d'esame A60 e quindi, tra gli altri, dei verbali n. 2 del 18.06.2016, n. 3 del 07.07.2016, n. 5 del 08.07.2017, n. 8 del 14.07.2016, n. 9 del 15.07.2016, n. 10 del 18.07.2016, n. 11 del 19.07.2016, n. 12 del 20.07.2016, n. 13 del 21.07.2016, n. 14 del 22.07.2016, n. 15 del 23.07.2016, n. 18 del 25.07.2016, n. 19 del 25.07.2016;

- degli atti di non ammissione della ricorrente alla prova scritta del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso A60;

- dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale pubblicato dall'ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con nota MIUR prot. n. 11413 del 28.07.2016 nella parte in cui non contempla la ricorrente;

- del Decreto del Direttore Generale n. 1201 del 06.09.2016 e del Decreto del Direttore Generale n. 1313 del 28.09.2016, con i quali è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A60, nella parte in cui non contemplano la ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi o collegati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in Persona del Ministro pro-tempore e

dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2017 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che parte ricorrente ha rinunciato, con dichiarazione resa a verbale nel corso della camera di consiglio del 13 gennaio 2017, all'istanza cautelare contenuta in ricorso;

Ritenuto, tuttavia, che sussistono ragioni di opportunità per fissare sin da ora l'udienza pubblica del 7 aprile 2017 per l'esame di merito del presente ricorso, affinché esso possa essere trattato congiuntamente con altri ricorsi aventi analogo contenuto già fissati per la medesima pubblica udienza;

Ritenuto, altresì, in accoglimento dell'istanza proposta oralmente dal difensore della ricorrente sempre alla camera di consiglio del 13 gennaio 2017, di dover autorizzare la notifica per pubblici proclami dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, tenuto conto dell'elevato numero di tali soggetti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) autorizza la notifica per pubblici proclami dell'atto di integrazione del contraddittorio e fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 7 aprile 2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2017

con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Simona De Mattia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Simona De Mattia

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO